

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 04/03/2025

FATTO

Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 25.10.2024, riferisce di aver sottoscritto due buoni postali fruttiferi, uno in data 23.05.2000 e l'altro in data 13.02.2001, per l'importo di 10.000,00 Lire ciascuno. A seguito della richiesta di riscossione, l'intermediario emittente negava il rimborso per effetto dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione. Ricevuto riscontro negativo da parte dell'intermediario, dunque, la ricorrente riproponeva le sue istanze con il presente ricorso, chiedendo il pagamento del capitale e dei rendimenti dei sopra descritti buoni.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni afferma che il ricorso è inammissibile in quanto non rientrante nella competenza temporale dell'Arbitro Bancario e Finanziario, il quale in base alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come da ultimo modificate, non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. L'intermediario eccepisce sempre in via preliminare anche l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito, la Banca afferma che la ricorrente agisce per n. 2 Buoni Fruttiferi caduti in prescrizione: la serie "AA1", è stata istituita con apposito D.M. del 19.12.2000 (G.U. 27

dicembre 2000, n. 300), ed è stata collocata nel periodo compreso fra il 28.12.2000 ed il 13.04.2001; in base al citato D.M., i titoli appartenenti alla “serie AA1” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di sottoscrizione. All'epoca della sottoscrizione veniva affisso in tutti gli Uffici Postali (nei locali aperti al pubblico) e rilasciato il Foglio Informativo riportante tutte le condizioni e i requisiti relativi ai titoli sottoscritti e non era prevista l'apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza in quanto tutta la documentazione utile veniva resa nota con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Rileva l'intermediario che il fatto che i buoni fossero “a termine” risulta inequivocabile anche ad una lettura non esperta dalla sola osservazione del titolo e che il termine prescrizione inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale. Per quanto riguarda invece il secondo buono fruttifero, quest'ultimo è della serie CD che è stata istituita con apposito decreto del Ministro del Tesoro, del 16 dicembre 1999 che, così come risultante dall'allegato “Storico dei tassi applicati sui Buoni fruttiferi postali a termine”, è stata collocata nel periodo compreso fra il 05/03/2000 e il 15/07/2000. Il citato decreto dispone all'art. 4 che tali buoni “hanno la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari al 30 per cento del capitale sottoscritto dopo 6 anni e del 60% dopo 10 anni”. Tanto premesso, posto il termine di prescrizione decennale, la prescrizione inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale, come di seguito: (i) Serie CD data emissione 23/05/2000, durata massima di 10 anni, scadenza 23/05/2010, prescrizione 24/05/2020; (ii) Serie AA1 data emissione 13/02/2001, durata massima di 6 anni, scadenza 13/02/2007, prescrizione 14/02/2017. Rileva infine l'intermediario che il rimborso dei BFP è stato richiesto solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale; infatti, il primo reclamo formale è stato effettuato in data 15/10/2024, pertanto la liquidazione dei titoli è stata negata nel pieno rispetto della legge. L'intermediario resistente insiste dunque per il non accoglimento del ricorso proposto.

In sede di repliche, parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, eccependo che nel buono fruttifero serie AA1 non viene indicata in nessun modo la scadenza e nel buono serie CD, è presente solo la dicitura “a termine” senza che sia indicata una scadenza precisa ed inoltre all'atto della sottoscrizione dei Buoni non è stato consegnato alcun foglio informativo con cui veniva informata della scadenza.

DIRITTO

La ricorrente, con il presente ricorso, contestando il comportamento dell'intermediario, chiede il rimborso di due buoni fruttiferi, emessi rispettivamente in data 23.05.2000 ed in data 13.02.2001 per il valore di Lire 10.000,00 ciascuno.

In via preliminare il Collegio disattende le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario, sia sotto il profilo della materia oggetto del contendere sia sotto il profilo temporale. Quanto al primo profilo (incompetenza *ratione materiae*), il Collegio ribadisce l'orientamento secondo cui i buoni fruttiferi postali non possono essere qualificati come “strumenti finanziari” e, quindi, “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F. Del resto, l'art. 1 lett. u) T.U.F. testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari. Quanto al secondo profilo (incompetenza *ratione temporis*), il Collegio rileva come, nel caso di specie, sia contestato

il comportamento dell'intermediario con riguardo al rifiuto di riconoscere il rimborso dell'importo corrispondente ai buoni emessi e sottoscritti. Di nuovo in piena aderenza al consolidato orientamento dell'Arbitro, quindi, il Collegio ravvisa la sussistenza della propria competenza temporale. Con riguardo ad entrambi i profili si veda la recente decisione del Collegio di coordinamento n. 4656/2022.

Passando ora all'esame del merito della controversia, si osserva che:

1. Buono fruttifero serie CD:

- il buono è stato sottoscritto il 23/05/2000;
- solo sul retro del buono è apposta la dicitura "A TERMINE" con l'indicazione della serie CD;
- sul fronte del buono non è indicata la serie di appartenenza;
- il buono risulta cointestato alla cliente con clausola PFR.

2. Buono fruttifero serie AA1:

- il buono è stato sottoscritto il 13/02/2001;
- solo sul retro del buono è apposta la dicitura "A TERMINE";
- sul fronte del buono non è indicata la serie di appartenenza;
- sul retro del buono è apposta a penna la serie di appartenenza AA1, con un timbro recante la stessa data di emissione, privo di sottoscrizione;
- il buono risulta cointestato alla cliente con clausola PFR.

Dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi a termine", presente sul sito web dell'Intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione dei titoli si colloca nel periodo di emissione della serie AA1, fra 28.12.2000 e il 13.04.2001, nonché della serie CD, fra 05.03.2000 e il 15.07.2000.

A questo riguardo si fa presente che secondo la posizione condivisa dai Collegi, qualora sul Buono fruttifero postale non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura «a termine», ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento, la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

Ciò premesso, si rileva che:

- a) i buoni fruttiferi postali "a termine" appartenenti alla serie CD sono stati istituiti con D.M. del 22.02.2000 il quale prevede che gli stessi *"hanno la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 30 per cento o al 60 per cento del capitale sottoscritto"*;
- b) i buoni fruttiferi postali "a termine" appartenenti alla serie AA1 sono stati istituiti con D.M. del 19.12.2000, il quale prevede all'art. 18 che: *"I buoni fruttiferi postali della serie "AA1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione"*;
- c) l'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 ha esteso l'originario termine di prescrizione quinquennale alla durata ordinaria decennale, prevedendo testualmente *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario.

Sul tema della prescrizione, infatti, è intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8056/19) che, con riferimento a buoni appartenenti alla serie AA2, ha individuato la scadenza dei titoli nell'ultimo giorno dell'anno solare di durata degli stessi: *“Poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, la data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione”*.

Il principio indicato dal Collegio di Coordinamento è stato applicato anche ai buoni della serie AA1 in quanto la formulazione contenuta nei relativi Decreti istitutivi è analoga a quella del Decreto istitutivo dei buoni della serie “AA2”.

Tuttavia il Collegio di Coordinamento, è intervenuto nuovamente sulla questione, con la recente decisione n. 6196/2024, modificando tale pregresso orientamento; secondo il principio di diritto in essa contenuto infatti, seppur riferito ai titoli emessi prima del D.M. 19 dicembre 2000, *“Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”*.

In base a quanto riportato sopra, accogliendo tale ultimo orientamento del Collegio di Coordinamento, è possibile calcolare come segue la data di prescrizione dei titoli qui in esame:

1. buono fruttifero serie CD: sottoscritto il 23/05/2000 e scaduto il 23.05.2010; da tale data decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso, che è quindi spirato in data 24.05.2020.
2. buono fruttifero serie AA1: sottoscritto il 13/02/2001 e scaduto in data 13.02.2007; da tale data decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso, che è quindi spirato in data 14.02.2017.

Orbene, sulla base della documentazione in atti, il primo atto utile ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, è identificabile con il reclamo inviato il 15.10.2024 e dunque oltre la decorrenza del relativo termine.

La pretesa della ricorrente, pertanto, non può essere accolta.

Parimenti non può essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente sulla presunta violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario resistente, il quale non le avrebbe consegnato il foglio informativo, né la avrebbe informata in ordine alla scadenza dei titoli e al termine di prescrizione.

Si rileva a questo riguardo, infatti, che il ricorso è stato presentato in data 25.10.2024 e, pertanto, lo stesso può riguardare operazioni o comportamenti che non siano antecedenti all'anno 2018, come previsto dal par. 4, Sez. I, delle nuove *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*.

Con riguardo inoltre all'ipotesi di responsabilità precontrattuale per la mancata consegna del Foglio Informativo, il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con la decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, che *“quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del*

danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere".

Nel caso di specie, i BF oggetto del ricorso sono stati emessi nel maggio del 2000 e nel febbraio del 2001, prima del termine di competenza temporale dell'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI